



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

PROCESSO VERBALE

Il ventisei giugno duemiladiciotto, nel Palazzo Begni della Repubblica di San Marino, a San Marino, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Emil Paul Tscherrig, Arcivescovo titolare di Voli e Nunzio Apostolico nella Repubblica di San Marino, e Sua Eccellenza il Signor Nicola Renzi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, hanno proceduto alla firma di un *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*. Con esso vengono ulteriormente consolidati i tradizionali vincoli di speciale collaborazione esistenti tra le due Alte Parti.

In fede di tale Atto, hanno sottoscritto di propria mano il presente Processo Verbale e vi hanno posto il loro sigillo.

Fatto in due esemplari autentici in lingua italiana, ambedue i testi facendo uguale fede.

San Marino, 26 giugno 2018

Per la Repubblica di San Marino

(Nicola Renzi)

Segretario di Stato per gli Affari Esteri



Per la Santa Sede

(Emil Paul Tscherrig)

Nunzio Apostolico



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814

3
5

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA SANTA SEDE PER
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE**

In obbedienza allo spirito di collaborazione nelle materie di comune interesse, che ha ispirato l'Accordo del 2 aprile 1992,


- facendo riferimento, per la Santa Sede, ai documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e alle prescrizioni del Diritto Canonico e, per la Repubblica di San Marino, alla Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese;
- richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà di pensiero, coscienza e religione;
- considerando che i principi della Religione cattolica fanno parte del patrimonio storico, culturale e sociale del Popolo sammarinese, e hanno contribuito a forgiarne l'identità;
- riconoscendo il valore della cultura religiosa nel processo educativo globale della persona umana;
- valutando che l'istruzione religiosa risulta essere determinante per la comprensione del fatto religioso e per l'interpretazione di produzioni culturali ed opere artistiche riferite alla fede ed al sacro;
- constatato che l'insegnamento della Religione cattolica contribuisce al perseguimento delle finalità proprie della scuola, che è chiamata a favorire negli alunni l'attitudine al confronto, alla tolleranza, al dialogo e alla convivenza democratica;
- tenendo presente il diritto dei genitori di scegliere il genere di istruzione da impartire ai loro figli;
- fermo restando quanto è stabilito nelle Note Diplomatiche Reversali, scambiate tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede il 2 aprile 1992,

hanno convenuto sulla opportunità di addivenire al presente Accordo:

Art. 1

La Repubblica di San Marino, nel quadro delle finalità della scuola, assicura l'insegnamento della Religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, non universitarie.

All'insegnamento della Religione saranno riconosciuti uno «status» ed una dignità formativa e culturale pari a quello delle altre discipline curriculari.



Art. 2

La frequenza dell'insegnamento della Religione negli istituti scolastici pubblici dipende dalla dichiarazione dell'interessato, quando ne abbia la capacità legale, oppure dei suoi genitori o del suo rappresentante legale.

In ogni caso, la scelta di avvalersi o no dell'insegnamento della Religione non è motivo di discriminazione.

Art. 3

Con successiva Intesa tra le competenti Autorità scolastiche e l'Ordinario del luogo, verranno determinati:

- 1) i programmi dell'insegnamento della Religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
- 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
- 3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
- 4) i profili della qualificazione professionale degli Insegnanti e le disposizioni per il loro reclutamento.

Art. 4

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notificazione dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti istituzionali. La data rilevante sarà il giorno in cui è ricevuta l'ultima notifica.

Fatto il 26 giugno 2018 a San Marino in due copie originali, in italiano, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica di San Marino

Per la Santa Sede

(Nicola Renzi)
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

(Emil Paul Tscherrig)
Nunzio Apostolico